

REGOLAMENTO ELETTORALE DI AAdES

- Art. 1 – All’elezione dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio sindacale si provvede alla scadenza del mandato triennale come dagli articoli 12 e 14 dello Statuto.
- Art. 2 – Il Presidente, alla scadenza del mandato triennale, indice l’elezione per il rinnovo degli organi sociali mediante comunicazione per lettera ordinaria e/o *e-mail* e/o fax, inviata a tutti i soci non oltre sessanta giorni prima della data fissata per la votazione.
La comunicazione deve riportare il numero dei componenti da eleggere come previsto dallo Statuto dell’associazione e le modalità di votazione.
- Art. 3 – I soci fondatori, ordinari e onorari, in regola con il pagamento delle quote sociali, che desiderano candidarsi a ricoprire una carica nell'associazione, fanno pervenire la propria candidatura via fax o *email* all’indirizzo di posta elettronica del Presidente, non oltre trenta giorni prima della data fissata per la votazione.
I candidati devono allegare alla candidatura un breve *curriculum* e una proposta di programma per l'attività dell'associazione.
Il Presidente compone le liste dei candidati alle rispettive cariche sociali e provvede a comunicarle ai soci per lettera ordinaria e/o *e-mail* e/o fax almeno quindici giorni prima della data della votazione.
I soci in regola con il pagamento delle quote sociali possono presentare la propria candidatura anche nel corso dell’assemblea che precede la votazione.
- Art. 4- Il Consiglio direttivo uscente nomina, tra i soci non candidati, un seggio elettorale composto da un presidente e due scrutatori che vigilano sul regolare svolgimento delle operazioni di voto, decidono in merito ad eventuali incompatibilità dei candidati e sull’eventuale nullità dei voti espressi.
- Art. 5 - Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto con schede ove è possibile indicare, per ciascun organo, un numero di preferenze non superiore a quello delle persone da eleggere.
Sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti.
In caso di parità di preferenze, precede il socio con maggiore anzianità di iscrizione all’associazione e, in caso di persistente parità, precede il socio con maggiore età.
Al termine dello spoglio, che si svolge in pubblico, il presidente del seggio rende noto all’assemblea i risultati dello scrutinio.
Le operazioni di scrutinio sono annotate in apposito verbale, che fa parte integrante del verbale di assemblea.
- Art. 6 - In caso di impedimento, rinuncia od incompatibilità a ricoprire le cariche sociali da parte di un socio fondatore, ordinario o onorario già eletto, gli subentra il primo dei soci votati e non eletti.
- Art. 8 - Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte dell’Assemblea.